

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO ESTIVO A FAVORE DI MINORI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°. PERIODO 2026-2028

TRA

il Comune di Remanzacco (UD), P.zza P. Diacono 16, 33047 Remanzacco C.F. 80006810305, rappresentato da ____ nat_ a ____ il ____ e residente in ____ Via ____, n. __, Responsabile dell'Area ____ nominata con Decreto Sindacale n. ____ del ____, esecutivo ai sensi di Legge, che agisce in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____;

E

il/la ____ con sede legale in ____ Via ____ n. __, C.F. /P.I. ____, iscritta al registro ____, di seguito denominato ente attuatore, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore ____ nat_ a il ____ e residente in ____ Via ____ n. ____;

PREMESSO che:

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 01.04.2026 l'Amministrazione comunale ha individuato, la procedura della co-progettazione, così come definita dalle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n. 72, quale procedura di selezione di un Ente del terzo settore, che possa organizzare e gestire una attività di centro estivo con funzioni educative e ricreative a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Periodo 2026-2028;
- In data ____ è stato pubblicato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di attività di un centro estivo con funzioni educative e ricreative a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Periodo 2026-2028;
- Con l'Avviso d' Istruttoria Pubblica per la co-progettazione si è stabilito di selezionare un Ente del Terzo Settore con cui sviluppare una co-progettazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- La scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata alle ore ____ del giorno ____ 2026;
- Con verbale n. ____ del ____ il RUP ha preso atto delle candidature presentate e svolto l'Istruttoria preliminare prevista dall'Avviso pubblico;
- All'esito delle operazioni, le candidature presentate o l'unica candidatura presentata e ammessa è/sono la/le seguente/i: ____ P.IVA. ____;
- Con verbale/i di seduta nr. ____ del ____, la Commissione ha espresso la propria valutazione delle/dell'unica candidatura ammessa secondo i criteri esposti nell'Avviso pubblico;
- Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. ____ Reg.Gen. del ____, è stato assegnato l'Avviso d'Istruttoria Pubblica per la co-progettazione di attività di centro

estivo con funzioni educative e ricreative a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Periodo 2025-2027 a _____ P.IVA. _____;

- Con verbale/i n. ____ del _____ è stata formalizzata la seconda fase – Attività di coprogettazione, apportando alcune integrazioni e precisazioni al progetto presentato.

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Questa Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Remanzacco e il Soggetto Attuatore individuato tramite specifica istruttoria pubblica quale partner dell'Amministrazione comunale nell'erogazione di servizi relativa all'attività di centro estivo con funzioni educative e ricreative a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I°. Periodo 2026-2028.

Le condizioni e modalità di esecuzione delle attività derivanti dalla co-progettazione del centro estivo sono quelle indicate da questa Convenzione e dal Progetto definitivo approvato a conclusione della fase di co-progettazione, allegato n. ____ che forma parte integrante della presente Convenzione e contenente le ulteriori clausole integrative di questa Convenzione definite in tale sede.

Per quanto non previsto in questa Convenzione si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE CONDIVISA

I Documenti di co-progettazione hanno declinato l'oggetto della co-progettazione condivisa. Il Soggetto Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna affinché le attività co-progettate con l'Amministrazione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dai Documenti di coprogettazione e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

In considerazione della specificità e della natura degli interventi, l'Amministrazione, attraverso il RUP, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi al Soggetto Attuatore, che si assume la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato Progetto definitivo per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

DURATA

L'Accordo ha durata dalla sua stipulazione fino al termine delle attività estive anno 2028 (*massima durata prevista 3 anni*).

IMPEGNI DEL COMUNE DI REMANZACCO

Il Comune di Remanzacco:

- concede in uso gratuito al soggetto attuatore i locali di proprietà comunale nell'edificio scolastico della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria "E. De Amicis" e gli spazi esterni, individuati nell'allegata planimetria, per il periodo estivo individuato in coprogettazione per la realizzazione del centro estivo " _____ " per gli anni 2026 -2027-2028;
- concede un contributo economico al soggetto attuatore nell'importo massimo annuo di € _____

20.000,00.-, per un totale complessivo nel triennio 2026/2028 di € 60.000,00.- per la realizzazione del centro estivo citato, per sostenere l'equilibrio economico finanziario del progetto a copertura dell'eventuale disavanzo.

Il contributo liquidato non potrà comunque eccedere il disavanzo complessivo tra entrate ed uscite.

IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore s'impegna:

- alla realizzazione ed erogazione diretta delle attività oggetto della Convenzione e del progetto complessivo approvato a conclusione della fase di coprogettazione;
- al rispetto della normativa vigente per la gestione in sicurezza del centro estivo;
- alla stipula di apposita polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati;
- alla pulizia e sanificazione dei locali e alla custodia dei locali concessi in uso;
- a somministrare alle famiglie un questionario di gradimento;
- a trasmettere al Comune, al termine dell'attività e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, apposita rendicontazione complessiva delle spese sostenute e delle entrate, descrizione dettagliata per tipologia delle spese sostenute e relativi giustificativi di spesa, numero nominativo e comune di residenza dei partecipanti suddiviso per settimana e apposita relazione delle attività realizzate, con l'indicazione degli esiti del questionario di gradimento alle famiglie.

RISORSE UMANE ADIBITE ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO

Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo.

Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione sarà – oltre al Legale Rappresentante dell'ETS Soggetto Attuatore – il referente sig./ra _____, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Soggetto Attuatore è, inoltre, tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dal Soggetto Attuatore assegnatario con fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti l'accordo e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti

intercorrenti esclusivamente tra il Soggetto Attuatore e detti soggetti.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione della Convenzione.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

L'Ente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste. Laddove le variazioni comportino maggiori oneri per l'ETS sarà necessario un accordo tra le parti.

A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui sopra, entro il mese di aprile dell'anno di riferimento prenderanno parte a un momento di verifica sui risultati raggiunti e la condivisione della programmazione; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

Al momento di verifica e condivisione prenderanno parte:

- il responsabile dell'Area Amministrativa;
- un componente della Giunta Comunale dell'Ente;
- un rappresentante dell'ETS appositamente designato dall'ETS stesso.

Entro il mese di marzo di ogni anno, per tutta la durata del presente accordo, l'ETS si impegna a presentare il progetto per l'anno di riferimento in modo tale da poter attuare quanto riportato sopra.

FORZA MAGGIORE

È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze al di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Attuatore o del Comune da cui derivi l'impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente schema di Convenzione.

Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:

- a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
- b) terremoti;
- c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze;
- d) pandemie.

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DELLA CONVENZIONE

Sono parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- l'Avviso d'Istruttoria Pubblica;
- la candidatura presentata dal Soggetto Attuatore in sede di istruttoria pubblica;
- il progetto definitivo di erogazione dei servizi ed attività approvato dalla Parti a conclusione della fase di co-progettazione contenente le ulteriori clausole integrative di quest'accordo definite in tale sede.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del Soggetto Attuatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di co-progettazione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente Convenzione deve

essere effettuata, tenendo conto delle finalità perseguite con la stessa. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 C.C..

PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla Convenzione l'Amministrazione applicherà le penali o le decurtazioni del finanziamento di seguito indicate:

	Oggetto	Importo penalità
1	Sospensione delle attività per decisione unilaterale del Soggetto Attuatore, per ogni giornata	€ 100,00
2	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai precedenti punti	Da € 100,00 a € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento

Le penali dovranno essere pagate dal Soggetto Attuatore con apposito bonifico.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui il Soggetto Attuatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e l'esercizio qualora necessario di ulteriori azioni, ivi compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Attuatore dovrà indicare, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della medesima e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Remanzacco.

È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di Offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

POLIZZA ASSICURATIVA

Il Soggetto Attuatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alle polizze esistenti, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto

pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della Convenzione.

RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento. Si potrà procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a) mancata realizzazione dei servizi e delle attività previste nella co-progettazione;
- b) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva;
- c) inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- d) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- e) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
- f) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 143 agosto 2010, n. 136;
- g) il soggetto attuatore venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini concordati;
- h) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente schema di Convenzione.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione della Convenzione, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

La Convenzione può essere revocata dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse. L'Amministrazione ha diritto di recedere dalla Convenzione in tutti i casi previsti dalla legge.

RESPONSABILITÀ

Il Soggetto Attuatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della Convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali collaboratori.

È fatto obbligo al Soggetto Attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'erogazione delle attività/servizi, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della Convenzione, sarà competente il Foro di Udine.

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato in questa Convenzione, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore. La Convenzione, ed ogni obbligazione relativa alla stessa, è regolata dalla legge italiana.

STIPULAZIONE CONVENZIONE- SPESE, IMPOSTE E TASSE

La Convenzione è stipulata **in modalità elettronica** in forma privatistica.

La Convenzione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti alla Convenzione, sono a carico del Soggetto Attuatore. È in capo al Soggetto Attuatore il rischio di modifiche alla normativa fiscale intervenute durante la vigenza della Convenzione.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

A questo riguardo il Soggetto Attuatore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza possibilità da parte del Comune di interferire direttamente sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo a tale soggetto, il quale assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali.

Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative contabili e di rendicontazione, il Comune di Remanzacco assume la qualità di distinto e autonomo Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.

Le Parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l'applicazione della presente Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il d.lgs. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Comune di Remanzacco

Soggetto Attuatore

Questo documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005 dalle parti